

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE PER LE ATTIVITA' DI MEDICO**

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 n. 75/363/CEE
(G.U.C.E. del 30 giugno 1975 n. L 167)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo

visto il parere del Comitato economico e sociale

considerando che per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico, come prescritto dalla direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, l'analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all'esigenza dell'osservanza di norme minime, lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento;

considerando che per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista; che occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto; che tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri;

considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei medici; che, per quanto riguarda la formazione, la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzioni tra i medici che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti; che pertanto, per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità, appare necessario estendere al medico salariato l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività -di medico e l'esercizio di dette -attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico, di cui all'articolo 3 della direttiva 75/362/CEE, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo -di formazione:

- a) adeguate conoscenze delle -scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
- b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
- c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
- d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

2. L'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università.

3. L'ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.

4. Per gli interessati che abbiano iniziato gli studi anteriormente al 1° gennaio 1972, il ciclo di formazione di cui al paragrafo 2 può comportare una formazione pratica di livello universitario, della durata di sei mesi, impartita a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

5. La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, sul proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso alle attività di medico e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro.

Art. 2

1 Gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle seguenti condizioni:

- a) essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 1;
- b) essa comprende un insegnamento teorico e pratico;
- c) essa si svolge a tempo pieno, sotto controllo delle autorità o degli enti competenti;
- d) essa si compie in un centro. universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti;
- e) essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione, all'attività e alle responsabilità dei servizi di cui trattasi.

2. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista al possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di medico di cui all'articolo 1.

3. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto dall'articolo 7, le autorità o gli enti competenti per il rilascio dei diplomi, certificati o altri titoli di cui al paragrafo 1.

Art. 3

1. Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere in conformità del paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti, quando, per giustificati motivi, non sia realizzabile una formazione a tempo pieno.

2. La durata complessiva della formazione specializzata non deve risultare abbreviata dalle misure di cui al paragrafo 1. Il livello della formazione non deve essere compromesso né per il fatto che si tratti di una formazione a tempo ridotto, né dall'esercizio di un'attività professionale lucrativa svolta a titolo privato.

3. Al più tardi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, il Consiglio, sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione, tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe, continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi, specializzazione per specializzazione, decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate.

Art. 4

Gli Stati membri vigilano affinché le durate minime delle formazioni specializzate qui appresso indicate, non siano inferiori alle seguenti:

1° gruppo:

- chirurgia generale
- neurochirurgia
- medicina interna 5 anni
- urologia
- ortopedia

2° gruppo:

- ginecologia-ostetricia
- pediatria
- fisiologia e malattie 4 anni
- dell'apparato respiratorio

3° gruppo:

- anestesia e rianimazione 3 anni
- oftalmologia
- otorinolaringoiatria

Art. 5

Gli Stati membri che hanno disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nella materia fanno in modo che le durate minime delle formazioni specializzate qui appresso indicate non siano inferiori alle seguenti:

1° gruppo:

- chirurgia plastica
- chirurgia toracica
- cardio-angio/chirurgia
- neuropsichiatria 5 anni
- chirurgia pediatrica
- chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

2° gruppo:

- cardiologia
- malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
- neurologia
- reumatologia
- psichiatria
- biologia clinica
- radiologia
- radiodiagnostica
- radioterapia
- medicina tropicale
- farmacologia 4 anni
- psichiatria infantile
- microbiologia-batteriologia

- anatomia patologica
- «occupational medicine»
- chimica biologica
- immunologia
- dermatologia
- venerologia
- geriatria e gerontologia
- nefrologia
- malattie infettive
- “community medicine”
- ematologia biologica

3° gruppo:

- ematologia generale -endocrinologia
- fisioterapia
- odontostomatologia
- dermatologia e venerologia
- allergologia

3 anni

Art. 6

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, esercitano o eserciteranno in qualità di salariati, una delle attività di cui all'articolo 1 della direttiva 75/362/CEE.

Art. 7

A titolo transitorio e in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono un metodo di formazione specializzata a tempo ridotto al momento della notifica della presente direttiva, possono mantenere l'applicazione di tali disposizioni a coloro che abbiano iniziato il ciclo di formazione di medico specialista al più tardi quattro anni dopo la notifica della direttiva stessa. Questo periodo potrà essere prolungato qualora il Consiglio non abbia preso decisioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

Art. 8

A titolo transitorio e in deroga all'articolo 2, paragrafo 2:

a) per quanto riguarda il Lussemburgo e limitatamente ai diplomi lussemburghesi considerati dalla legge del 1939 relativa al riconoscimento dei titoli accademici ed universitari, il conferimento del diploma di medico specialista è subordinato unicamente al possesso della laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia rilasciata dalla commissione esaminatrice di Stato lussemburghese;

b) per quanto riguarda la Danimarca e limitatamente ai diplomi legali di dottore in medicina rilasciati dalla facoltà di medicina di un'università danese, conformemente al decreto del ministro dell'interno del 14 maggio 1970, il conferimento del certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista è subordinato unicamente al possesso di detti diplomi.

I diplomi di cui alle lettere a) e b) possono essere rilasciati ai candidati la cui formazione abbia avuto inizio entro il termine fissato all'articolo 9, paragrafo 1.

Art. 9

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 10

Qualora nell'applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito con la decisione 75/365/CEE.

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Art. 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. RYAN